

Decreto federale relativo all'iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili»

del 13 dicembre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 1998² su una nuova
Costituzione federale;
esaminata l'iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili», depositata il
14 giugno 1999³;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 2000⁴,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 14 giugno 1999 «Parità di diritti per i disabili» è dichiarata valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² Adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, l'iniziativa ha il tenore seguente⁵:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 4

⁴ La legge provvede per la parità dei diritti dei disabili. Prevede provvedimenti per eliminare e compensare svantaggi esistenti nei loro confronti. L'accesso a edifici e impianti e l'utilizzazione di installazioni e prestazioni destinate al pubblico sono garantiti per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

¹ RS 101

² RU 1999 2556

³ FF 1999 6256

⁴ FF 2001 1477

⁵ L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare la Costituzione federale con un nuovo articolo 4^{bis}.